

## Statuto della Pubblica Assistenza “IL PUNTO”

**Art. 1** - E' costituita in Baronissi un'Associazione di Pubblica assistenza denominata “IL PUNTO”, detta associazione ha sede legale in Via Cutinelli n° 15 e potrà istituire sede secondarie e strutture distaccate.

**Art. 2** – La Pubblica Assistenza “Il Punto” è un momento d’aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato, così come previsti dalla legge n°266/91 ed organizzato nell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce. così come previsti dalla legge dell’11.08.1991 n. 266.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e seguenti del Decreto Legislativo n°460/97, l’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione estrema della medesima.

**Art. 3** – La Pubblica Assistenza “Il Punto” Onlus è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

**Art. 4** – La Pubblica Assistenza “Il Punto” Onlus informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella formazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative d’intervento socio sanitario, sull’ambiente sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

**Art. 5** – La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare il trasporto di pazienti in genere dal loro domicilio al Centro di cura e viceversa;
- c) nell'organizzare il trasporto di persone in esecuzione di specifiche convenzioni stipulate con Enti o Strutture private;
- d) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- e) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- f) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- g) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- h) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.AS.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al seguente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative d'informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare i servizi di mutualità.

**art. 6** – La Pubblica Assistenza “Il Punto” fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell'11.08.1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

**art. 7** – Possono essere soci della P.A. “Il Punto” Onlus tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) **Soci Fondatori**: Sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che, trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione all'associazione, a seguito di loro domanda, sono ammessi a tale categoria dal Consiglio Direttivo. (I dieci anni previsti per l'ammissione a tale categoria non sono validi per tutti coloro ratificati prima dell'attivazione del presente statuto.

Per questi varranno i tre anni previsti dal vecchio statuto). Sempre che il loro operato possa identificarsi nello status di socio sostenitore o volontario, e vincolato quindi ai doveri e diritti specificati dagli articoli 8 e 9 dei suddetti soci.

- b) **Soci Onorari**: sono quei cittadini, Enti pubblici o privati di qualsiasi natura che, avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione o che, avendo dato lustro con le loro opere, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sono iscritti nel libro dei soci onorari. Al Presidente onorario è attribuita la rappresentanza onoraria dell'associazione: egli viene designato, dal Consiglio Direttivo, tra i soci onorari;
- c) **Soci Sostenitori**: sono quei cittadini, indipendentemente dalla propria età che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea dei soci, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo sono iscritti nel libro dei soci sostenitori;
- d) **Soci Volontari**: sono quei cittadini che, avendo compiuto almeno quattordici anni d'età, fanno domanda di prestare, come volontari e gratuitamente, la loro opera in favore dell'associazione, che non sono tenuti a versare i contributi sociali, e che ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo sono iscritti nel libro dei soci volontari.

Tutti i soci, di cui ai punti a) c) e d), che hanno superato il diciottesimo anno d'età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere o di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai diciotto anni d'età, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

**art. 8** – I diritti dei soci sono:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
- c) Chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

**art. 9** – I doveri dei soci sono:

- a) Rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione.

**art. 10** – La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, comunicato al Presidente con lettera raccomandata.
- b) per esclusione

- c) per morosità.
- d) per decadenza

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'associazione ed i soci volontari che, senza alcuna giustificazione, non partecipano in modo attivo da almeno tre mesi alla vita associativa.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'assemblea (3 mesi dopo l'anno previsto per il pagamento), non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.

Perdono la qualità di socio per decadenza; nel caso venga meno uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso

**art. 11** – L'esercizio finanziario della P. A. "Il Punto" Onlus inizia il primo di Gennaio e termina il trentuno Dicembre d'ogni anno.

Le entrate della P. A. "Il Punto" Onlus sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi d'Enti pubblici o privati;
- e) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della Legge 11.08.1991 n. 266, pervengano all'associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

**art. 12** – Il patrimonio della P. A. "Il Punto" Onlus è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo.

**art. 13** – Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei sindaci revisori, se istituito
- d) il Collegio dei Probiviri, se istituito

**art. 14** – L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

**art. 15** – L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

**art. 16** – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci dell'associazione "Il Punto" iscritti da almeno tre mesi alla stessa, mentre hanno diritto al voto solo i soci fondatori, i soci volontari ed i soci sostenitori che alla data dell'Assemblea siano in regola con i pagamenti.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

**art. 17** – In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge, per eventuali elezioni o votazioni, un presidente ed un segretario e nomina due scrutatori per le elezioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

**art. 18** – I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso il trentuno dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmatiche dell'associazione
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare il regolamento generale dell'associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'associazione;
- h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori, se istituito
- i) eleggere il Collegio dei Probiviri se istituito
- j) approvare le modifiche allo Statuto;
- k) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

**art. 19** – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

In casi di estrema urgenza la convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata anche telefonicamente con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che, sebbene convocato, si assenta consecutivamente per tre riunioni, senza fornire motivate giustificazioni, viene destituito dall'incarico e sostituito dal primo fra i volontari non eletti.

**art. 20** – I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.18;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi associativi;

- e) aderire ad organizzazioni di volontariato locali in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10;
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto.

**art. 21** – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

**art. 22** – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento ed il tesoriere. In oltre il Consiglio nomina anche un segretario che può anche essere un socio dell'associazione non appartenente al Consiglio, in quest'ultimo caso il segretario non ha diritto al voto nelle deliberazioni.

**art. 23** – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, può nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente, ad un altro componente del Consiglio, o ad un altro socio dell'associazione non appartenente al Consiglio.

**art. 24** – I compiti del Tesoriere e del Segretario sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

**art. 25** – Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Consiglio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno un presidente.

**art. 26** – Il collegio dei Sindaci Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

**art. 27** – Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

**art. 28** – Il Collegio dei probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10.

Delibera altresì sulle controversie tra soci e Consiglio direttivo e tra singoli componenti del Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

**art. 29** – Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

**art. 30** – Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 10, lettera b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'art. 10 lettera b), sono esecutivi dal momento della notifica.

**art. 31** – Qualora per decisione dell'Assemblea sono istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano adeguati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

**art. 32** – I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese realmente sostenute e documentate.

E' invece compatibile l'appartenenza al Consiglio direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro con l'Associazione.

**art. 33** – Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio sociale residuo, così come stabilito dall'art. 5 comma 4 della Legge 266 dell'11.08.1991. e nomina i liquidatori in numero di tre anche tra persone estranee all'Associazione e ne determina i poteri.

**Art. 34** – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le Leggi dello Stato Italiano in materia ed in particolare la Legge dell'11.08.1991 n.266.